

ISCRIZIONE AL VIES E INTRASTAT VENDITE PER LE CESSIONI INTRA-UE

Con le modifiche apportate alla formulazione dell'art 138 della direttiva 2006/112/Ce, ad opera della direttiva 2018/1910/Ce a decorrere dal **01/01/2020** perché sia riconosciuto il regime di non imponibilità Iva nello Stato membro di origine è necessario siano integrati cinque presupposti:

1. L'operazione ha ad oggetto beni mobili materiali spediti o trasportati dal venditore o dall'acquirente o da terzi per loro conto da uno Stato membro ad un altro (requisito territoriale);
2. L'operazione ha luogo da un cedente soggetto passivo nello Stato membro in cui la spedizione o il trasporto dei beni ha inizio e un cessionario soggetto passivo che agisce in quanto tale in uno Stato membro diverso da quello in cui ha origine la movimentazione dei beni. Secondo le nuove disposizioni l'acquirente è tenuto a comunicare al cedente il proprio numero identificativo Iva (requisito soggettivo);
3. L'accordo tra le parti prevede il trasferimento del diritto di proprietà su beni mobili materiali (requisito della proprietà);
4. L'accordo tra le parti è a titolo oneroso (requisito dell'onerosità);
5. Il cedente provvede a presentare l'elenco riepilogativo delle cessioni intra-Ue, riportando le informazioni riguardanti l'operazione posta in essere, secondo il disposto degli artt. 262 e ss. della Direttiva 2006/112/CE (requisito "comunicativo").

Ne consegue che adesso due adempimenti ritenuti nel passato formali assurgono a requisiti sostanziali:

- L'iscrizione dell'acquirente nell'archivio del sistema VIES da cui scaturisce l'obbligo posto a carico di quest'ultimo di comunicare alla controparte il numero identificativo Iva e l'obbligo posto a carico del cedente di verificare (conservandone prova) l'esistenza dell'iscrizione e la correttezza del dato comunicato;
- La presentazione da parte del cedente degli elenchi riepilogativi delle cessioni Intra-Ue in maniera completa e corretta.

Si può concludere che il regime di non imponibilità per le cessioni intra-Ue di beni non è applicabile al verificarsi anche solo di uno dei seguenti casi:

- Il cessionario comunica, quale proprio numero identificativo Iva, quello rilasciato dallo Stato membro in cui ha inizio la spedizione o il trasporto dei beni;
- Il cedente riceve dal cessionario l'indicazione di un numero di partita Iva che non risulta dal database VIES;
- Il cedente non ha presentato l'elenco riepilogativo INTRASTAT o lo ha presentato riportando dati non corretti, salvo che egli possa giustificare l'inadempimento secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti.

Quindi in tali circostanze, non essendosi verificati tutti i presupposti prescritti, l'operazione sarebbe da assoggettare ad imposta secondo la normativa vigente nello stato membro di origine del bene.